PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 9 maggio 2019, n. 3

Risoluzione ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2018 e dell'art.12, co. 5, del Regolamento interno del Consiglio "Partecipazione della Regione Puglia alla Consultazione pubblica della Commissione Europea avente ad oggetto Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane".

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **maggio**, alle ore 13.30, in Bari, nella Sala n. 31 della sede del Consiglio regionale si è riunita

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

sotto la Presidenza di Domenico Santorsola,

Consiglieri presenti: Bozzetti, Romano G., Di Bari, Maurodinoia, Pellegrino, Pentassuglia, Ventola e Vizzino.

Consiglieri assenti: Franzoso, Morgante e Mazzarano.

VISTI gli artt. 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2018, n.11;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota n. 20190011316 del 12.04.2019 con cui la Presidenza del Consiglio regionale, ha rimesso ai Presidenti delle Commissioni consiliari IV, V e VI e ed alla Giunta Regionale il questionario afferente la "Consultazione pubblica della Commissione Europea avente ad oggetto Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane", le relazioni inerenti i questionari oggetto di consultazione predisposte dagli Istituti IRSA e IRPI, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, al fine di acquisire i relativi pareri sui temi di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;

VISTA la nota di convocazione delle Commissioni V e IV prot. n. 11839 del 17 aprile 2019;

VISTA la nota di convocazione della VI Commissione prot. n. 11935 del 18 aprile 2019 fissata per consentire l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di consultazione europea;

VISTA la proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente, elaborata a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni consiliari permanenti IV e V, competenti *ratione materiae*, ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2018 e dell'art.12, co. 5, del Regolamento interno del Consiglio "Partecipazione della Regione Puglia

alla Consultazione pubblica della Commissione Europea avente ad oggetto Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Domenico Santorsola, nel testo che segue:

"Sigg.ri Colleghi Consiglieri,

La Consultazione promossa dalla Commissione europea in relazione al programma annuale di Refit mira a fornire una valutazione strategica globale per chiarire se l'attuale quadro normativo sia adatto allo scopo.

La direttiva quadro sulle acque prevede, infatti, l'obbligo di valutarne il funzionamento in funzione dei suoi obiettivi entro la fine del 2019. La Commissione europea valuterà anche le due direttive direttamente collegate a quella sulle acque: la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva sugli standard di qualità ambientale, le cosiddette direttive "derivate" della direttiva quadro sulle acque. La direttiva sulle alluvioni non prevede un obbligo analogo, ma dato il suo allineamento con la direttiva quadro sulle acque è appropriato prenderla in considerazione ai fini della valutazione.

In sintesi la direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tutto ciò soprattutto attraverso l'ottimizzazione degli usi e promovendo l'integrazione delle normative riguardanti l'acqua. In particolare, viene rilanciata la necessità di gestire questa risorsa attraverso una pianificazione di bacino idrografico, con un'ottica ecologica che consideri il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di province, regioni o stati. La Direttiva si fonda sui principi di precauzione, prevenzione, partecipazione pubblica e di "chi inquina paga".

Gli Stati membri vengono chiamati alla definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici - in cui sono compresi i corrispondenti bacini – all'esame dell'impatto ambientale delle attività umane, all'analisi economica dell'utilizzo idrico, al monitoraggio dello stato delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette e soprattutto ad intraprendere concretamente le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

La direttiva 2007/60/CE, recepita in Italia con il Dlgs 49/2010, ha dato avvio a una nuova fase della gestione del rischio di alluvioni, introducendo l'obbligo di dotarsi di un quadro conoscitivo coordinato a livello europeo per la valutazione del rischio idraulico. Obiettivo generale ed inequivocabile specificato dalla direttiva 2007/60/CE è la riduzione delle potenziali conseguenze negative, derivanti dai fenomeni di alluvione, per la salute umana, per il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e nonché le attività economiche e sociali. In tale contesto, la Direttiva prevede l'aggiornamento ed un'analisi approfondita del quadro conoscitivo sulle condizioni di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio del territorio nazionale deducibili dai "Piani stralcio di Assetto Idrogeologico" (PAI). Per l'Italia, la legge 183/89 assieme a quella 225/92 e 267/98 rappresentano la base su cui si è fondata l'azione per la mitigazione dei rischi geo-idrologici.

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, viste le osservazioni e le criticità rilevate dai soggetti intervenuti in audizione, viste le osservazioni dei consiglieri regionali presenti durante le audizioni, tenuto conto dei contributi scritti inviati da IRSA (Istituto di ricerca sulle acque), IRPI (Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica) dall'Autorità idrica pugliese, dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) Puglia e dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale, del contributo della Sezione Studio e Documentazione e della Sezione Assemblea del Consiglio, la VI Commissione del Consiglio regionale, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni IV e V in data 29 aprile, ha predisposto la presente Risoluzione, contenente osservazioni e proposte in ordine all'iniziativa in questione.

Con il presente atto si auspica che vengano presi in considerazione i rilievi sollevati e le modifiche proposte alle direttive oggetto della presente consultazione,

Si invita, pertanto, la VI Commissione consiliare ad adottare e fare propria il testo di risoluzione in

questione e si coglie l'occasione per ringraziare la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa e la Sezione Assemblea del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo".

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

PROCEDE ALL'ESAME E ALLA VOTAZIONE, per alzata di mano ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, della proposta di risoluzione predisposta dalla VI Commissione consiliare permanente;

PRESO ATTO della votazione,

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

al termine della votazione del provvedimento di che trattasi

APPROVA

la risoluzione ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2018 e dell'art.12, co. 5, del Regolamento interno del Consiglio "Partecipazione della Regione Puglia alla Consultazione pubblica della Commissione Europea avente ad oggetto Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane", nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

all'unanimità dei presenti.

La VI COMMISSIONE CONSILIARE

Visti:

- gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;
- la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
- gli artt. 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019;

Considerato che, in data 17 settembre 2018, la Commissione Europea ha reso pubblica la Consultazione avente ad oggetto il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane con scadenza 12 marzo 2019;

Considerato che al punto 1 dell'Allegato II – Iniziative REFIT del Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2019 vi è il "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane"

Considerato altresì che, nonostante la consultazione non sia indetta ai sensi della procedura di cui all'art. 24 della legge 234/2012 è ad essa propedeutica e preordinata e, pertanto, si applica la normativa regionale sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea in relazione all'art. 24 succitato;

Considerato che:

la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell'Unione Europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di *qovernance* multilivello;

è importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

Rilevato che:

- la presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. 20190011316 del 12.04.2019, ha rimesso ai Presidenti delle Commissioni consiliari IV, V e VI ed alla Giunta Regionale il questionario afferente la "Consultazione pubblica della Commissione Europea avente ad oggetto Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane", le relazioni inerenti i questionari oggetto di consultazione predisposte dagli Istituti IRSA ed IRPI, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, al fine di acquisire i relativi pareri sui temi di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;
- La VI Commissione consiliare permanente, anche sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni IV e V, riunite in seduta congiunta in data 29.04.2019 per l'esame del suddetto Questionario sulla Consultazione pubblica della Commissione Europea e delle relazioni inviate dagli Istituti IRSA ed IRPI, ha audito nella seduta del 2 maggio 2019 i rappresentanti dei suddetti Istituti di Ricerca, dell'Autorità Idrica Pugliese, dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale) Puglia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale e dell'Acquedotto Pugliese SpA;

Esaminata la relazione illustrativa al questionario afferente la *Consultazione pubblica della Commissione* Europea avente ad oggetto il Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive ad essa collegate (direttiva sulle acque sotterranee e direttiva sugli standard di qualità ambientale), della direttiva sulle alluvioni, e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

La consultazione è suddivisa in tre parti:

- una prima parte introduttiva in cui vengono richieste alcune informazioni generali sui rispondenti;
- una seconda parte del questionario si rivolge al pubblico generale. Per rispondere a questa parte del questionario non è necessaria una conoscenza specialistica della legislazione o della politica delle risorse idriche.
- una terza parte è destinata agli esperti e contiene domande più dettagliate e tecniche sulla legislazione dell'UE in materia di acque.

Preso atto che:

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) recepita nell'ordinamento nazionale tramite il D.Lgs 152/2006, istituisce un quadro di riferimento per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche quali le acque interne superficiali e sotterranee, le acque di transizione e costiere.

La Direttiva si prefigge le finalità di impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi

acquatici. Ha inoltre lo scopo di agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie, fino all'arresto o alla graduale eliminazione. Infine ha l'obiettivo di assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Essa delega chiare responsabilità alle autorità nazionali che hanno l'obbligo di: -individuare i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio, ovvero le aree territoriali circostanti che sfociano in specifici sistemi fluviali; -analizzare le caratteristiche di ciascun bacino idrografico, incluso l'impatto delle attività umane e una valutazione economica dell'utilizzo idrico; -monitorare lo stato delle acque in ciascun bacino; - produrre e mettere in atto piani di gestione dei bacini idrografici per evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette.

La direttiva 2007/60/CE, (Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) recepita in Italia con il D.lgs 49/2010, ha dato avvio a una nuova fase della gestione del rischio di alluvioni, introducendo l'obbligo di dotarsi di un quadro conoscitivo coordinato a livello europeo per la valutazione del rischio idraulico. Obiettivo generale ed inequivocabile specificato dalla direttiva 2007/60/CE è la riduzione delle potenziali conseguenze negative, derivanti dai fenomeni di alluvione, per la salute umana, per il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e nonché le attività economiche e sociali. In tale contesto, la Direttiva prevede l'aggiornamento ed un'analisi approfondita del quadro conoscitivo sulle condizioni di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio del territorio nazionale deducibili dai "Piani stralcio di Assetto Idrogeologico" (PAI).

La direttiva 91/271/CE (Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane), recepita con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, poi confluito nel D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), che contiene, nella parte terza, la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, è finalizzata a proteggere l'ambiente dell'Unione europea (UE) dalle conseguenze negative (quali l'eutrofizzazione) delle acque reflue urbane. Stabilisce norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. La normativa riguarda inoltre le acque reflue prodotte anche dalle industrie agro-alimentari (come l'industria alimentare e l'industria della birra).

Considerata:

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al Controllo di adeguatezza sulle direttive in oggetto attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che la Commissione permanente VI, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni IV e V nonchè dei contributi scritti inviati dai soggetti auditi, ha condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Rilevato altresì che l'introduzione di norme di livello comunitario per quanto attiene la definizione e l'indirizzo delle politiche in materia di governo della risorsa idrica e di gestione del rischio da alluvione ha costituito senza dubbio un passaggio importante, non solo di carattere normativo, per la costruzione di un processo di governo, tutela e salvaguardia della risorsa idrica e delle risorse naturali organico ed omogeneo su base europea. Pertanto, tutte le considerazioni inerenti le possibili revisioni delle norme comunitarie non possono prescindere dai "benefici" evidenti che le stesse hanno consentito di conseguire.

Tale percorso si inserisce in un panorama normativo e tecnico italiano che la L. 183/89 aveva già impostato sull'unitarietà della pianificazione della risorsa acqua, suolo e ambiente, a scala di bacino idrografico, ponendo l'Italia in una posizione di assoluto rilievo nel contesto europeo.

L'esperienza italiana deve costituire uno stimolo affinché anche altri ambiti, quali ad esempio le frane e

l'erosione costiera - sia per la valutazione del rischio sia per la sua gestione -, siano oggetto di strumenti normativi comunitari analoghi a quelli attualmente definiti per le acque e per il rischio da alluvione.

In questo contesto, le esperienze maturate nel corso degli anni scorsi nella fase attuativa delle Direttive, in particolar modo per la Direttiva 2000/60/CE, consentono oggi di individuare anche le possibili linee di rafforzamento del dettato normativo comunitario.

Con riferimento in particolare al controllo di adeguatezza della Direttiva Quadro Acque e direttive collegate si riporta il seguente parere:

Nel complesso i principali punti deboli nell'attuazione delle previsioni della direttiva sono stati: la difficoltà nel raggiungere gli obiettivi della stessa; il mancato supporto delle altre politiche settoriali agli obiettivi della direttiva; le difficoltà del raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. Senza dubbio, un fattore di particolare importanza nella revisione della Direttiva Quadro Acque è rappresentato dai tempi previsti per il completamento dei cicli dei programmi di misure e, conseguentemente, per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

In sintesi, la durata sessennale dei cicli di programmazione molto spesso è appena sufficiente affinché per le misure individuate dai Piani di Gestione nell'ordine vengano:

- reperite le coperture finanziarie;
- completate le fasi e le procedure relative alle procedure di appalto;
- avviate le fasi realizzative vere e proprie.

Evidentemente, la realizzazione della misura non può esplicare gli effetti attesi se non durante il sessennio di pianificazione successivo.

Auspica quindi che venga data rilevanza all'esigenza di meglio declinare la relazione temporale tra individuazione delle misure ed obiettivi attesi.

L'esigenza appena richiamata non può evidentemente prescindere dalla considerazione che la piena ed efficace attuazione dei programmi di misure dei Piani di Gestione ha come prerequisito un più attento ed ordinato coordinamento della programmazione delle risorse finanziarie con le linee strategiche di sviluppo della pianificazione distrettuale, anche per superare la ricorrente e quasi cronica difficoltà di impiego dei fondi disponibili.

Auspica inoltre la semplificazione e lo snellimento del processo di rendicontazione dei Piani di Gestione, che si presenta macchinoso e particolarmente oneroso dal punto di vista dei tempi di realizzazione;

Sottolinea che le principali sfide da seguire nell'evoluzione della normativa dovranno essere: la necessità di migliorare il sostegno pubblico all'attuazione della della direttiva quadro sulle acque; l'integrazione della direttiva in altre politiche (ad esempio agricoltura, pesca, energia, trasporti, industria, usi plurimi della risorsa, ecc.) con strategie di Policy engineering che puntino al rafforzamento vicendevole degli obiettivi di programma;

a) Sottolinea, in merito ai Regimi torrentizi tipici delle regioni del sud del Mediterraneo e della Puglia, l'esigenza di approfondire e considerare aspetti specifici particolarmente sentiti nel sud Europa e quindi in regione Puglia, riferendosi essenzialmente a flussi effimeri in corpi idrici transitori ed a regime torrentizio, alimentati in alcuni periodi dell'anno in via prioritaria da acque reflue urbane depurate poiché utilizzati come recapiti finali oltre che ad uso riuso irriguo. Occorre considerare che corpi idrici con tali caratteristiche di flussi intermittenti o effimeri sono sistemi fluviali molto comuni non solo nell'area mediterranea e che per tale motivo le attenzioni Europee non considerano opportunamente aspetti specifici di tali tipologie fluviali che al contrario manifestano condizioni di estrema sensibilità e bassa resilienza.

In particolare occorre:

• Definire metodi per la stima e il ripristino dei regimi di flusso naturale;

- Comprendere le dinamiche stagionali delle comunità biotiche;
- Valutare la resilienza del biota all'aumento delle condizioni siccitose;
- Considerare e sviluppare specifiche misure da porre in essere;
- b) Fa presente, in ordine alla <u>qualità delle acque</u> che il fabbisogno conoscitivo si è notevolmente incrementato anche per effetto dei cambiamenti climatici e dell'incremento dei consumi legati alle molteplici esigenze ed utilizzazioni di natura domestica, agricola ed industriale: un fabbisogno conoscitivo che travalica l'importantissimo tema della disponibilità della risorsa per interessare i profili della qualità delle acque. La salvaguardia dei corpi idrici, richiede una comprensione approfondita delle dinamiche dei processi acquatici e delle interconnessioni tra processi fisici, geochimici, biologici ed ecologici. L'attenzione agli aspetti qualitativi è riconducibile alla circostanza che negli ultimi decenni a livello globale si è osservato un aumento della contaminazione delle acque superficiali da parte di migliaia di composti chimici, spesso non oggetto di monitoraggio. Nell'Unione Europea, per esempio, esistono più di 100.000 composti chimici registrati, tra i quali 30.000-70.000 vengono utilizzati quotidianamente. A questi composti va aggiunto l'inquinamento diffuso dell'agricoltura, dove 140 milioni di tonnellate/anno di fertilizzanti e alcuni milioni di tonnellate di pesticidi contribuiscono alla contaminazione trofica e tossica delle acque interne superficiali e sotterranee;

Fa presente che particolare attenzione deve essere rivolta al rischio associato alla presenza in ambiente acquatico di contaminanti emergenti, molti dei quali polari e biologicamente attivi, attualmente non ancora sottoposti a regolamentazione. Molti dei contaminanti emergenti non sono compresi nei piani di monitoraggio di routine a livello Europeo, condizione a cui occorre porre rimedio;

Sottolinea che in aggiunta a tutto ciò occorre considerare la "valutazione degli effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze" anche nel caso di presenza concomitante di sostanze qualora, singolarmente considerate, rispettino i requisiti minimi prescritti dal D. Lgs. n. 31 del 2001 per assicurare la qualità di tali acque. Tale azione è coerente con gli obiettivi del 7° Programma Generale di Azione per l'ambiente dell'Unione Europea, adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel 2013, che individua tra i propri obiettivi prioritari lo sviluppo di una strategia per realizzare un ambiente non tossico, attraverso approcci normativi che tengano conto, tra l'altro, degli effetti combinati delle sostanze chimiche sull'ambiente e la salute umana, <u>ma non trova riscontro nella Direttiva Quadro sulle acque</u>;

Esprime preoccupazione per il fatto che attualmente il sistema legislativo dell'Unione europea non prevede una valutazione integrata degli effetti cumulativi delle sostanze chimiche. I pericoli e i rischi delle sostanze chimiche sono attualmente valutati considerando sostanza per sostanza. Tuttavia la sola analisi delle singole sostanze chimiche potrebbe non garantire una sufficiente sicurezza per quanto riguarda lo stato di qualità dei comparti ambientali e la tutela della salute umana. La Commissione Europea nella relazione sull'attuazione del 7° Programma di Azione per l'ambiente (2017) ha ribadito come sia necessario promuovere un'attività specifica volta a colmare le lacune in materia di conoscenza degli effetti combinati delle sostanze chimiche, tenuto conto che nell'ambito del Regolamento REACH le sostanze sono attualmente valutate in relazione agli effetti di ogni singola sostanza;

Fa presente la necessità di sviluppo di metodologie basate sull'accoppiamento di tecniche chimiche e biologiche per lo studio delle differenti interazioni tra sostanze tossiche e fattori ambientali, risulta sempre più rilevante per guidare le attività di monitoraggio della risorsa, fornendo informazioni su priorità e modalità di gestione. Al fine di accertarne i livelli di concentrazione nei vari comparti degli ecosistemi acquatici e di comprenderne le modalità di interazione e di effetto sulla sfera biologica,

è necessario definire protocolli analitici che uniscano caratteristiche di sensibilità e accuratezza adeguate a doti di robustezza analitica e speditezza operativa. É utile promuovere una migliore integrazione tra tecniche chimiche di analisi, tecniche di biomonitoraggio (biosaggi) e tecniche di monitoraggio ecologico (community survey) per una corretta valutazione della qualità delle acque;

Fa presente che una categoria particolare di sostanze chimiche che necessitano di azioni di monitoraggio è quella degli *interferenti endocrini* (pesticidi, PCB e diossine, detergenti, plasticizzanti, idrocarburi etc.). La presenza di queste sostanze nelle acque è considerata uno dei problemi ambientali e sanitari più rilevanti dell'ultimo decennio, a seguito di un sempre più cospicuo incremento nel consumo e della possibile contaminazione di fonti di approvvigionamento idrico;

Pone l'attenzione sul fatto che è importante in questo senso sviluppare tecniche di genetica e genomica per la valutazione degli effetti a breve e lungo termine sulle popolazioni mediante analisi di espressione genica e stima della variabilità genetica di popolazioni sottoposte a *stressors* chimici. Questi studi rendono

possibile stabilire una relazione tra qualità chimica e biologica di un ecosistema acquatico, fornendo uno strumento essenziale alla gestione degli ecosistemi acquatici come richiesto dalla Direttiva Quadro sulle acque (WFD 2000/60 CE);

Considera in ordine al tema della <u>qualità delle acque</u> necessario per la futura implementazione:

- Armonizzare i programmi di monitoraggio afferenti alle varie direttive, al fine di una maggiore razionalizzazione economica e di una integrazione delle conoscenze ambientali in materia di acque. A titolo di esempio l'elemento di qualità biologica (EQB) "zooplancton", indicatore importante per lo stato ecologico delle reti trofiche marine, viene monitorato esclusivamente dalle 3 alle 12 miglia nautiche nei mari italiani (Direttiva strategia marina), mentre non è previsto il suo utilizzo come EQB dalla Direttiva Quadro Acque e quindi non è monitorato nella fascia costiera;
- Dare impulso a processi di intercalibrazione per tutti i metodi di valutazione degli EQB, anche al fine determinare valori soglia delle classi di qualità che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei differenti ambiti geografici;
- Proporre l'utilizzo di un approccio integrato che tenga conto degli ecosistemi terrestri dipendenti dalla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché delle interazioni tra questi e gli usi del territorio;
- Definire per i corpi idrici sotterranei un numero minimo di stazioni di monitoraggio per ciscun corpo idrico in relazione al criterio fissato al 20% per la classificazione dello stato qualitativo scarso, in quanto l'attuale approccio può risultare critico per quei corpi idrici di minore estensione e/o bassa rappresentatività;
- Adottare per lo stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei indicatori maggiormente articolati, al fine di fornire immediata evidenza delle pressioni all'origine della definizione dello stato scarso ed indirizzare in maniera più efficace ed immediata le conseguenti misure di intervento;
- Migliorare il grado di conoscenza sugli inquinanti emergenti;
- Definire idonee misure con lo scopo di migliorare la qualità dell'acqua, e definire il carico massimo target di diversi inquinanti da raggiungere con una opportuna metodologia da adottare.
- Favorire la connessione tra le misure e l'effetto sugli indicatori ecologici (pesci, piante, fauna);
- Promuovere idonee misure per contrastare gli effetti dell'inquinamento da fonti diffuse; infatti sono stati compiuti notevoli progressi nella riduzione dell'inquinamento da fonti puntuali, mentre il maggior rischio di non rispettare i requisiti della direttiva quadro è ora percepito come proveniente da fonti diffuse;
- Gli obiettivi di qualità ecologica delle acque sono ora fissati dalla DQA, ma non esiste una metodologia attualmente accettata che consenta di ricavare il massimo carico inquinante da tali obiettivi. L'approccio del carico massimo giornaliero totale (in uso negli USA) soddisfa questo requisito

che porta alla definizione della quantità di un inquinante che un corpo idrico particolare può ricevere per soddisfare gli standard di qualità dell'acqua;

- Valutare la somma dei carichi ammissibili di ciascun inquinante (effetto combinato) da tutte le fonti puntuali e diffuse che possono minacciare la qualità delle acque;
- Definire approcci in grado di attribuire gli inquinanti alle fonti di contaminazione ed agli usi del territorio per la valutazione anche economico-sociale della strategia di controllo e per implementare il principio "chi inquina paga";
- Implementare la realizzazione impianti con tecnologie innovative di trattamento per la rimozione di inquinanti emergenti nelle acque reflue urbane;
- Migliorare la comprensione della dinamica e della qualità delle acque di transizione (in Puglia particolarmente sentito il problema nelle lagune di Lesina, Varano, Alimini, Mar Piccolo, etc.);
- porre l'accento sulla circostanza che la fase di ridefinizione e discussione degli obiettivi delle direttive comunitarie sia un'ottima opportunità, anche attraverso il confronto dei feedback ricevuti, per la revisione di limiti e valori soglia fissati per tutte le categorie di acque, sia per i corpi idrici che per le acque a specifica destinazione d'uso, dalle diverse norme nazionali in fase di recepimento delle Direttive comunitarie. Tanto al fine di superare talune criticità quali, ad esempio, la circostanza per cui, per alcuni parametri, i valori fissati dalle norme sulle acque destinate al consumo umano sono meno restrittivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definiti per le acque sotterranee dalla norma sulle bonifiche, con un paradosso evidente ai più.
- c) Sottolinea in ordine al tema dei <u>cambiamenti climatici</u> che l'aumento della carenza di acqua è previsto in particolare in Spagna, Grecia, Cipro, Italia e Turchia. I cambiamenti nell'uso del suolo e le variazioni della domanda di acqua combinate peseranno nell'ordine del 10-20%, mentre il clima sarà responsabile dell'80-90% delle modificazioni previste. Oltre a una decisa azione di mitigazione, cioè di progressivo azzeramento delle emissioni climalteranti, sono necessarie strategie di adattamento, inclusi il risparmio e l'efficienza nell'uso dell'acqua. La resilienza al cambiamento climatico è rafforzata da *servizi ecosistemici* sani che si affidano a bacini fluviali ben funzionanti. Un adattamento ai cambiamenti climatici efficace deve riflettere l'importanza della gestione delle risorse idriche nel ridurre la vulnerabilità e costruire la resilienza al cambiamento climatico.

Esprime la necessità di un cambio di rotta anche in ambito Europeo, al fine di modificare il nostro quotidiano rapporto con l'ambiente e con l'acqua, partendo dalla consapevolezza, da tradurre in comportamenti virtuosi, che l'acqua è un bene comune e a disponibilità limitata.

Fa presente che l'impatto dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica e le molteplici pressioni sullo stato ecologico sono poco noti e richiedono una maggiore comprensione con specifici approfondimenti finalizzati alla costruzione di un quadro conoscitivo più strutturato e riferito sia ai corpi idrici superficiali che sotterranei.

Sottolinea, in particolare, che occorre:

- Valutare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla qualità e sulla gestione integrata della risorsa;
- Favorire allarmi precoci dei punti di non ritorno ecologici;
- Identificare e incorporare i benefici socio-economici nella valutazione;
- Utilizzare approcci sistemici per migliorare la copertura spaziale e temporale e della conoscenza;
- Sviluppare approcci sensibili al clima per gestire ecosistemi resilienti al clima;
- Compensare gli effetti della cementificazione con ripermeazione, rallentamento delle acque;
- Favorire il riuso delle acque reflue depurare;
- Favorire lo stoccaggio delle acque piovane per utilizzi meno pregiati (irrigazione, sciacquoni, etc.);
- Realizzare invasi sotterranei;
- Favorire misure di assistenza al mondo agricolo per ridurre le quantità di acqua utilizzate per finalità irrigue.

d) Sottolinea, in ordine alla <u>Gestione delle acque in ambito urbano</u>, che le aree urbane rappresentano un largo uso delle risorse idriche ed esercitano un impatto significativo sulla qualità / quantità dell'acqua. Le aree urbane sono anche soggette ad eventi estremi idrologici i cui impatti possono essere elevati a causa della concentrazione dei cittadini e delle attività economiche. Le fonti urbane sono principalmente responsabili dello scarico di inquinanti emergenti nell'ambiente.

Esprime in ordine a tale tematica la necessità di:

- Sostenere la realizzazione di serbatoi cittadini e/o condominiali e/o familiari per la raccolta delle acque piovane;
- Razionalizzare i corpi idrici artificiali al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici riferite ad inondazioni pluviali in ambito urbano;
- Valutare l'economicità delle soluzioni basate sulla natura per l'ecosistema e la salute pubblica, rispetto all'infrastruttura grigia;
- Promuovere la valutazione dei micro effetti climatici della gestione delle acque urbane sulla salute e sul comfort dei cittadini.
- e) Fa presente in ordine al tema dei <u>corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificat</u>i, che gli stessi sono scarsamente considerati dalla Direttiva quadro sulle acque a causa dei costi associati al loro restauro e all'insufficiente conoscenza delle migliori misure da utilizzare per la gestione di tali problemi.

Esprime in particolare la necessità di:

- Sviluppare di nuove misure di ripristino economicamente vantaggiose;
- Sviluppare nuove misure che migliorino significativamente il potenziale ecologico;
- Migliorare il quadro decisionale per la definizione delle priorità di intervento riferite ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati.
- f) Sottolinea in ordine al <u>monitoraggio delle risorse</u> che l'attività di controllo e di monitoraggio delle acque necessita di un opportuno potenziamento, introducendo una maggiore apertura alle più recenti innovazioni.

In particolare occorre:

- Innovare la progettazione di reti di monitoraggio per le diverse esigenze di conoscenza introducendo elementi in grado di meglio cogliere aspetti riferiti allo stato e tendenze per favorire un più efficace supporto decisionale;
- •Implementare approcci tecnici per garantire l'intercompatibilità delle informazioni, l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, anche attraverso lo sviluppo di metodi innovativi validati e convenienti che si integrano perfettamente con i sistemi esistenti;
- Sviluppare nuovi approcci che utilizzano tecnologie esistenti e innovative per fornire una copertura spaziale e temporale più ampia e più efficiente;
- Implementare di Piattaforme di sviluppo regionali o di distretto sulla gestione delle risorse idriche con soluzioni integrate "win-win".
- g) Fa presente, in ordine agli Aspetti gestionali e di governance, che la crescente consapevolezza della complessità delle problematiche connesse con la gestione delle risorse idriche pone in evidenza i limiti intrinseci degli schemi tradizionali, tipicamente top-down e command-and-control. In un tale contesto, ampliare la base di conoscenza utilizzata nei processi decisionali, integrando fonti differenti, assume un ruolo di prioritaria importanza. In questo senso, le innovazioni nel campo dell'Information and Communication Technology (ICT) sembrano essere particolarmente interessanti, in quanto facilitano lo scambio di informazioni bi-direzionale tra gestori ed utenti delle risorse idriche. In particolare occorre:

- Favorire una gestione intersettoriale e interdisciplinare a livello di bacino o meglio distrettuale;
- Migliore la capacità di valutare lo stato dell'attuazione della WFD possibilmente riducendo i costi di monitoraggio migliorando contestualmente lo stato delle conoscenze;
- Promuovere la comprensione delle traiettorie per l'efficace ripristino dell'ecosistema acquatico;
- Favorire un più efficace raccordo tra monitoraggio e misure di gestione e superare le incertezze (spesso le misure sono vaghe in termini di dimensioni, misura, ubicazione delle pratiche di gestione e non è chiaro se siano facoltative o obbligatorie);
- Gli impatti cumulativi (vantaggiosi / contrastanti) delle opzioni di gestione delle acque devono essere chiariti alla scala del bacino;
- Sviluppare nuovi approcci che siano efficienti, adattabili, robusti e si integrino con i metodi esistenti;
- Favorire modelli di comunicazione che coinvolgono più efficacemente la società e sostengono l'attuazione delle politiche, compresa l'integrazione all'interno di strutture e pratiche istituzionali;
- Implementare nuovi metodi per fornire una valutazione più olistica della WFD hanno aggiunto valore al benessere e alla salute della società;
- Favorire un nuovo paradigma di governance delle acque a livello di Stato membro e UE che puntino alla integrazione della politica delle acque in un contesto di integrazione delle politiche di sviluppo dei territori con approcci più olistici finalizzati alla salute dell'ambiente e dei cittadini anche attraverso percorsi di responsabilizzazione e di impegno sociale.

Con riferimento in particolare al controllo di adeguatezza della Direttiva alluvioni si riporta il seguente parere:

esprime la necessità di un approfondimento sistematico delle conoscenze sulla vulnerabilità delle zone a rischio idraulico attraverso una mappatura accurata delle aree allagabili, dei percorsi e delle velocità delle correnti di piena ed una attenta analisi dei fattori di pericolosità che la influenzano tra cui il cambiamento climatico. In particolare, l'impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e sui relativi effetti al suolo sarà valutato in occasione del riesame di ciascun piano di gestione del rischio e del loro eventuale aggiornamento così come previsto nell'art. 14 comma 4 della Direttiva 2007/60/CE, anche nel quadro di una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici di recente definizione;

sottolinea come la direttiva 2007/60 è in piena sintonia con gli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 della direttiva 2000/60, rivolti a rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici e che mirano ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, sotterranei e artificiali. In tale ambito, l'applicazione delle due direttive favorirebbe una gestione integrata dei bacini finalizzata ad una "governance" di distretto mediante il coinvolgimento permanente delle istituzioni locali e territoriali e dei vari portatori di interessi, tra cui anche quelli scientifici. Questo rientra nelle peculiarità dei Contratti di Fiume che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle due direttive, promuovendo lo sviluppo di un progetto organico dove ricerca, politica e comunità operano sinergicamente al fine di restituire il Fiume al proprio ruolo di risorsa per il territorio, trasformandolo di fatto da elemento di "Rischio" a fattore di "Sviluppo". In questo modo verrebbero garantiti la sicurezza idraulica in termini di conoscenza della pericolosità e del rischio, la sostenibilità ambientale basata sul recupero della qualità delle acque con lo sviluppo di parchi e corridoi fluviali ed infine la valorizzazione culturale del fiume promuovendo azioni educative e di turismo ecologico;

Fa presente che se a scala sinottica, europea e nazionale, l'azione delle diverse direttive inerenti all'acqua appare efficace e soprattutto coerente, a scala locale ovvero regionale, l'azione appare poco accurata, in particolare per la scarsa attenzione per le peculiarità degli ambienti carsici del Mediterraneo, ambienti in cui vi siano condizioni climatiche non umide. Se infatti l'intero impianto delle citate direttive è focalizzato sul bacino idrografico quale elemento spaziale minimo, su cui pianificare l'azione, e il fiume, quale elemento focale del sistema idrologico su cui concentrare l'attenzione, in territori europei quali quelli pugliesi, è il

bacino idrogeologico che veicola in gran parte le piogge al mare, per via sotterranea. In queste condizioni, la natura estremamente sporadica dei deflussi nel reticolo idrografico, il prevalere o il non trascurabile ruolo dei bacini idrografici a carattere endoreico, rendono peculiari e, in sostanza, più complesse la stima della della pericolosità, la diffusa consapevolezza della vulnerabilità degli spazi antropizzati e quindi la gestione del rischio alluvionale. Analoghe considerazioni potrebbero svilupparsi spostando l'attenzione dalla direttiva 2007/60 alla 2000/60, il cui impianto complessivo, di certo valido, potrebbe essere migliore se meglio contemplasse le peculiarità dei territori carsici della porzione centro meridionale del Mediterraneo e le peculiari condizioni che regolano la salvaguardia delle relative risorse idriche, soprattutto sotterranee.

Con riferimento in particolare alla Consultazione sulla valutazione della Direttiva sulle acque reflue si riporta il seguente parere:

Fa presente che si sono riscontrate difficoltà nel determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva ai sensi dell'art. 3, per le motivazioni che seguono. Considerato che l'eventuale non conformità ai requisiti della Direttiva può ingenerarsi anche a causa di un grado insufficiente di allacciamento d'utenza alla rete fognaria per le acque reflue urbane, pur realizzata e regolarmente funzionante, si sono riscontrate difficoltà nella definizione dell'indicatore atto a verificare in modo univoco il conseguimento della "conformità legale";

Esprime, pertanto, l'esigenza che venga definito univocamente l'indicatore e il corrispondente valore obiettivo minimo;

Rileva che nella Direttiva sussista un'alea di indeterminatezza ai fini del ricoscimento del contributo dei "sistemi individuali", quale misura ammissibile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della stessa;

Esprime, pertanto, l'esigenza che venga definito univocamente l'indicatore e il corrispondente valore ammissibile dei "sistemi individuali", in rapporto allo smaltimento delle acque reflue urbane effettuato mediante la rete fognaria a servizio dell'agglomerato;

Ritiene che la normativa europea debba disciplinare le situazioni in cui sia possibile ammettere gli scarichi nel sottosuolo delle acque reflue urbane trattate, tenuto conto del grado di efficienza depurativa e dei caratteri idrogeologici dei corpi idrici sotterranei, ai fini del ravvenamento delle falde acquifere o della realizzazione di invasi sotterranei,

Auspica la gestione unitaria per i diversi usi della risorsa idrica, ai fini della migliore tutela quali-quantitativa della risorsa;

Auspica infine l'inserimento della potabilizzazione dei reflui nel servizio idrico integrato, al fine di ampliare le possibilità di riuso della risorsa.

FA PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati:

SI IMPEGNA

- altresì, ad inviare la presente risoluzione, per il tramite del Presidente del consiglio regionale, al Senato

della Repubblica e alla Camera dei Deputati, al Governo – Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative europee (CALRE), ai sensi degli artt. 9 e 25 della legge n. 234/2012;

- a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012.

Il Dirigente Anna Rita Delgiudice Il Presidente Domenico Santorsola